

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 01 settembre 2016, presso la sede dell'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia

t r a

- l'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia - ANCE Vercelli – Sezione Costruttori Edili, rappresentata dai Signori Dott. Francesco Sogno e Ing. Silvio Boltri, con l'assistenza del Dott. Carlo Puliserti e del Dott. Gian Luigi Greppi,
- la FeNEAL-UIL di Biella-Vercelli nella persona del Sig. Giovanni Gemin e del Sig. Davide Trombino,
- la FILCA-CISL del Piemonte Orientale nella persona del Sig. Carlo Rivellino e del Sig. Piero Tarizzo,
- la FILLEA-CGIL Vercelli Valsesia, nella persona del Sig. Giovanni Fera e del Sig. Vincenzo Tarallo.

Preliminarmente, poiché il quadro economico del settore costruzioni e affini ha visto, negli ultimi anni, un progressivo deterioramento, le Parti Sociali del territorio concordano sulla opportunità di condividere un protocollo di intesa in materia di appalti che preveda iniziative nei confronti dei vari committenti al fine di tutelare il livello di professionalità e sicurezza dei lavoratori che operano nel settore edile e l'integrità strutturale delle Imprese che lavorano in ambito territoriale.

Ciò premesso, si stipulano le seguenti intese per il rinnovo del vigente accordo integrativo territoriale di settore:

1. Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L'indennità territoriale di settore corrisposta agli operai e il premio di produzione corrisposto agli impiegati, sono confermati nei seguenti importi congelati:

Categorie	Premio di produzione	Indennità territoriale di settore
	Euro mensili	Euro orari
7	238,31	-
6	219,93	-
5	184,59	-
4	165,84	1,02
3	151,85	0,95
2	135,90	0,85
1	117,24	0,74
Operai di cui alla lettera b) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	-	0,66
Operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	-	0,59

2. Elemento economico territoriale

L'elemento economico territoriale, istituito con accordo del 23 luglio 1999 e incrementato con accordi 9 aprile 2003 e 27 gennaio 2006, si conferma congelato nei seguenti importi:



Livello	Importo orario	Importo mensile
7	0,48	83,80
6	0,44	75,42
5	0,36	62,85
4	0,34	58,66
3	0,31	54,47
2	0,28	49,02
1	0,24	41,90
Operai di cui alla lettera b) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	0,22	-
Operai di cui alla lettera c) della tabella allegato A al c.c.n.l. 20.5.2004	0,19	-

3. Indennità sostitutiva di mensa e premio di presenza

Ferme restando per ogni altro aspetto le rispettive discipline, l'indennità sostitutiva di mensa e il premio di presenza istituiti con accordo 23.7.1999 sono aumentati, a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, ai seguenti importi:

Euro orari	0,50
Euro giornalieri	4,00

4. Elemento Variabile Retributivo

In applicazione degli artt. 12 e 38 del CCNL del 1.7.2014, è istituito l'elemento variabile della retribuzione (EVR), nella misura teorica del 4% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 1.7.2014, di cui alla seguente specifica:

Livello	Minimo al 1.7.2014	4%
7	1630,71	65,22
6	1467,63	58,70
5	1223,02	48,92
4	1141,51	45,66
3	1059,96	42,39
2	953,97	38,15
1	815,36	32,61

L'EVR non avrà incidenza su alcun ulteriore istituto retributivo, compreso il TFR.

– *Modalità di calcolo*

Ai fini della quantificazione dell'EVR si determineranno, sulla base dei criteri più oltre definiti, gli importi territoriali di pertinenza di ciascun livello di inquadramento. Da tali importi territoriali si ricaveranno poi, sulla base dei criteri parimenti sotto definiti, gli importi aziendali.

Gli importi territoriali verranno determinati in funzione dei seguenti 4 indicatori, con le relative incidenze ponderali in percentuale sul totale:

Indicatore	Incidenza %
Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25
Totale del monte salari annuo denunciato alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25
Totale delle ore denunciate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia	25
Totale delle ore di cassa integrazione	25

I dati per il calcolo degli indicatori di cui sopra saranno diffusi dalla Cassa Edile alla chiusura del bilancio di ogni esercizio, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello più recente nel Triennio di Riferimento (es: aprile 2017 per dati triennio 2016-2015-2014).

Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei trienni di cui alle seguente tabella:

Anno di corresponsione	Triennio di Riferimento	Triennio di Confronto
2016	2015-2014-2013	2014-2013-2012
2017	2016-2015-2014	2015-2014-2013
2018	2017-2016-2015	2016-2015-2014

Gli indicatori di cui ai numeri 1, 2 e 3 si considerano positivi qualora si registri un aumento; quello di cui al numero 4 qualora si registri una diminuzione.

L'EVR sarà riconosciuto nell'ipotesi di più di due parametri pari o positivi, nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali.

Per ciascun indicatore che, rispetto al triennio di raffronto, risulti stabile o in miglioramento, verranno riconosciuti, rispettivamente per gli operai e gli impiegati gli importi territoriali orari o mensili di cui alla seguente tabella:

Livello	Importo mensile	Importo orario
7	16,31	2,04
6	14,68	1,83
5	12,23	1,53
4	11,42	1,43
3	10,60	1,32
2	9,54	1,19
1	8,15	1,02

Gli importi orari si intendono riferiti a ciascuna ora retribuita nel periodo di maturazione dell'EVR. Quelli mensili a ciascun mese retribuito nel periodo medesimo, con riproporzionamento in caso di frazioni di mese.

Determinata l'entità dell'EVR da corrispondere a livello provinciale, gli importi da corrispondere azionalmente si ricaveranno, in funzione dei seguenti indicatori:

Ore denunciate dall'azienda in Cassa Edile
Volume d'affari IVA rilevabile dalla dichiarazione annuale

Per ciascun indicatore si procederà al confronto dei medesimi trienni di cui alla precedente tabella utile al raffronto dei dati a livello provinciale.

- Qualora entrambi i predetti indicatori aziendali risultino pari o positivi, l'impresa corrisponderà per intero gli importi territoriali.
- Qualora uno solo dei predetti indicatori aziendali risulti negativo, laddove fosse stata individuata una percentuale di EVR provinciale superiore al 30%, l'impresa erogherà il 50% della somma eccedente il predetto 30%.
- Qualora entrambi gli indicatori aziendali risultino negativi, l'impresa non erogherà alcun importo.

In caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali l'impresa segnalerà per iscritto tale circostanza alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, alla Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia e alle RSU ove costituite.

L'Unione Industriale informerà le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, che avranno facoltà di richiedere una verifica, da effettuarsi esclusivamente sulla base delle risultanze della Cassa Edile e della dichiarazione IVA presentata dall'impresa.

- Corresponsione

L'EVR come sopra determinato sarà corrisposto mensilmente, per il solo anno 2016 a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo mentre per gli ulteriori anni di validità, a partire dal mese successivo a quello in cui siano disponibili tutti i dati di Cassa Edile e aziendali necessari alla verifica degli indicatori, indicativamente dal mese di aprile dell'anno di corresponsione.

Con il primo pagamento saranno corrisposte le quote relative ai mesi arretrati dell'annualità di competenza (dal 1 ottobre dell'ultimo anno del Triennio di Riferimento).

5. Indennità di reperibilità

L'importo dell'indennità di reperibilità, istituita con accordo 09.04.2003, è elevato a euro 70,00 settimanali.

6. Trasferta

Per le situazioni di cui alla lettera A), primo e secondo comma, dell'articolo 21 del CCNL vigente sono integralmente confermate le discipline di cui alla seguente tabella:

Distanza stradale del cantiere dal confine del comune di assunzione	Diaria in percentuale sugli elementi retributivi di cui all'articolo 24, punto 3 del CCNL	Trasporto a carico ditta
Da 0 a 2 Km	-	-
Oltre a 2 e fino a 8 Km	-	Sì
Oltre 8 e fino a 30 Km	12 %	Sì
Oltre 30 e fino a 60 Km	17 %	Sì
Oltre 60 Km	22 %	Sì

Nel caso in cui l'impresa, pur essendo a ciò tenuta, non provveda al trasporto, dovrà rimborsare a piè di lista il costo dello stesso.

Ove per il trasporto in questione il dipendente utilizzi la propria autovettura, anche, eventualmente, per ulteriori dipendenti, per rimborso a piè di lista deve intendersi il rimborso effettuato secondo la più

aggiornata tabella ACI pubblicata al momento e in riferimento alla maggior percorrenza chilometrica annua contemplata dalla tabella stessa.

La diaria di cui sopra e il trasporto non sono comunque dovuti quando il lavoro si svolga nel comune di residenza o abituale dimora dell'operaio, o quando questi venga a essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

7. Prestazione Cassa Edile per carenza malattia

In via sperimentale per l'anno di esercizio Cassa Edile 1 ottobre 2016 - 30 settembre 2017, per il solo primo evento di malattia di durata fino a 6 giorni, ciascun operaio non in prova, in forza a un'impresa che versi regolarmente i contributi per il periodo di competenza, presentando regolare richiesta per il tramite dell'Azienda, avrà diritto, per i primi 3 giorni, ad una prestazione fino ad un massimo del 50% della retribuzione giornaliera.

Sarà destinato alla corresponsione della prestazione di cui al primo comma il 50% dell'eventuale utile di gestione nel bilancio della Cassa Edile, nel limite massimo di spesa di Euro 5.000,00 (cinquemila/00 Euro) annui, tale importo sarà suddiviso tra gli aventi diritto richiedenti.

In caso di perdita o di pareggio di bilancio nella Gestione Cassa Edile non sarà erogata alcuna prestazione a titolo di carenza malattia.

La prestazione sarà corrisposta a ciascun lavoratore avente diritto, fino a concorrenza del limite di spesa indicato al comma precedente, in egual misura e nel limite massimo indicato nel primo comma.

A tal fine, si determinerà il valore giornaliero dell'prestazione dividendo l'importo dell'utile di bilancio Cassa Edile (afferre alla sola Gestione) a questa destinato per il totale dei primi 3 giorni di malattia da indennizzare, corrispondendo ai singoli lavoratori richiedenti ed aventi diritto, il valore giornaliero risultante dalla predetta operazione moltiplicato per i giorni oggetto della specifica richiesta.

- Modalità e Termini di presentazione della domanda

Tutte le richieste di rimborso malattia, compresa quella dedicata alla carenza, devono essere consegnate alla Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia, entro il giorno 25 del mese successivo a quello dell'evento. La documentazione utile alla verifica della spettanza dell'integrazione malattia e/o della carenza deve comprendere:

- copia certificato medico dell'evento;
- modello carenza malattia (scaricabile da sito internet www.cassaedilevc.it - Area Imprese → Denuncia Mensile).

La mancanza, anche parziale, della documentazione sopra elencata e il non rispetto delle tempistiche indicate, comporterà la non accettazione della domanda e della relativa liquidazione.

Così come per le altre richieste di rimborso malattia, i modelli per la carenza potranno essere consegnati a mani presso gli uffici della Cassa Edile, per posta ordinaria o Raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica o certificata all'indirizzo denunce@cassaedilevc.it.

- Giorni non coperti da certificato

In caso di certificato nel quale il Medico abbia indicato, come data inizio malattia, il giorno precedente a quello del rilascio, la validità della certificazione decorrerà dal giorno indicato come inizio malattia.

Diversamente se il giorno indicato come inizio malattia risale a oltre un giorno rispetto alla data di rilascio del certificato, la validità della certificazione decorrerà dal giorno del rilascio medesimo.

Esempi:

- Data inizio malattia (Dichiara di essere ammalato dal) 27/01 e Data rilascio certificato 28/01 → Il giorno 27/01 viene considerato il 1° giorno di carenza.
- Data inizio malattia (Dichiara di essere ammalato dal) 25/01 e Data rilascio certificato 28/01 → Il giorno 28/01 viene considerato il primo giorno di carenza.



– *Assenze ingiustificate a visita di controllo*

In caso di comprovata assenza alla visita domiciliare di controllo il lavoratore, fermo restando il recupero, secondo le indicazioni fornite dall'INPS, dell'indennità di malattia eventualmente corrisposta, perderà il diritto alla prestazione di carenza senza possibilità di percepire la prestazione medesima per un successivo evento nell'anno.

– *Rimborso della prestazione*

La Cassa Edile del Vercellese e della Valsesia effettuerà il rimborso dell'eventuale prestazione di carenza a mezzo bonifico bancario direttamente al lavoratore entro il mese successivo alla chiusura del bilancio dell'anno d'esercizio.

La prestazione potrà essere erogata a condizione che l'Impresa sia in regola, per ragioni legate al bilancio della Cassa Edile, con i versamenti dovuti mensilmente alla Cassa Edile alla data del 31 dicembre 2017.

8. Decorrenza e durata

Il presente accordo è valido per tutto il territorio del Vercellese e della Valsesia a decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione, salve le diverse decorrenze specificamente previste per particolari clausole, e scadrà il 30 settembre 2018.

Le parti si impegnano a redigere un testo unitario delle norme contenute negli integrativi territoriali succedutesi nel tempo e attualmente ancora in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto

Unione Industriale del Vercellese e della Valsesia
ANCE Vercelli – Sezione Costruttori Edili

FENEAL-UIL Biella Vercelli

FILCA-CISL Piemonte Orientale

FILLEA-CGIL Vercelli Valsesia